

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

C O P I A

Allegati Presenti

ADOZIONE DELLA VARIANTE SPECIFICA AL PRG N. 1/2015, AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, LETT. B DELLA L.R 20/2000 (ART. 15 DELLA L.R. 47/1978).

Nr. Progr. **36**

Data **24/11/2015**

Seduta NR. **6**

Cod. Ente: **CO-36042/L**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 24/11/2015 alle ore 18.09

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 24/11/2015 alle ore 18:09 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti nello Statuto e nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
RUBBIANI ROBERTO	S	GIANAROLI SIMONE GABRIELE	S		
MERCIADRI FABIO	S	CIPRIANO MARZIA	S		
FORNI PAOLA	S	BARTOLACELLI CLAUDIO	N		
TONI STEFANO	N	MARZANI FRANCESCA	S		
CONVENUTI ANDREA	S	GIOVANNINI VALTER	S		
VENTURELLI MARIA CHIARA	S				
<i>Totale Presenti: 9</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

TONI STEFANO; BARTOLACELLI CLAUDIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DR. GIAMPAOLO GIOVANELLI.

In qualità di SINDACO, il DR. ROBERTO RUBBIANI assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

, , ,

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri nei modi e nei tempi previsti nello Statuto e nel regolamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

ADOZIONE DELLA VARIANTE SPECIFICA AL PRG N. 1/2015, AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, LETT. B DELLA L.R 20/2000 (ART. 15 DELLA L.R. 47/1978).

Il Sindaco concede la parola all'Assessore Convenuti Andrea che provvede ad illustrare il punto n. 4 dell'ordine del giorno.

Conclusa la relazione dell'Assessore Convenuti Andrea interviene il Consigliere Marzani Francesca. Successivamente il Consigliere Marzani Francesca (capogruppo opposizione lista Movimento 5 Stelle) chiede al Segretario Comunale che venga posto a verbale la seguente dichiarazione di voto:

"Il M5S è da sempre contrario al consumo del suolo, quindi, in merito alla rimozione di un'area edificabile per riportarla ad agricola, siamo ovviamente favorevoli. Anzi, saremmo favorevoli anche a stralciare l'intero PP23 e ripristinare lo stato dei luoghi!

Inoltre, recuperare l'esistente per aprire asili nidi vista la richiesta del territorio, crediamo sia un segnale positivo.

Per il lago delle more, anche in questo caso siamo d'accordo sul dare una corretta classificazione a un terreno comunale che già da molto tempo è utilizzato per la pesca sportiva. L'unico dubbio rimane sul passaggio dell'elettrodotto, sul fatto che ci sia un parere molto sintetico e non una dettagliata analisi dei rischi.

Il M5S, per le motivazioni appena esposte, si esprimerà con voto favorevole".

(interventi e repliche sono riportati in fonoregistrazione che si conserva agli atti del servizio segreteria ai sensi dell'art. 45 del regolamento del Consiglio Comunale)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Serramazzone è dotato di Piano Regolatore Generale la cui Variante Generale, adottata nel 2000, è stata approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 557 del 23/12/2002;
- che successivamente alla suddetta approvazione, lo strumento urbanistico in parola è stato oggetto di diverse varianti specifiche ai sensi della L.R. n. 47 del 7 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni;

Ricordato che con determinazione n. 384 del 14/10/2013, in attuazione del PEG, è stato conferito incarico professionale alla ditta Oikos Ricerche srl di Bologna per la redazione di strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 47/1978 (variante art. 15) e dalla L.R. 20/2000 (PSC-RUE);

Ritenuto opportuno, nelle more dell'adeguamento della strumentazione urbanistica generale ai contenuti della L.R. n. 20/2000, anticipare alcuni contenuti della prevista variante al P.R.G. vigente ex LR 47/1978, al fine di soddisfare principalmente alcune tematiche di interesse generale e precisamente:

- integrazione del comma 3 dell'art. 13 delle NTA "Zone urbane a prevalente funzione residenziale (Criteri generali di intervento)" per consentire l'uso 2.1 nelle zone B2 e B3 limitatamente all'insediamento di attività di "Asilo nido" privati in sostituzione della previsione introdotta con la

variante specifica al PRG n. 3/2011 allo stato attuale non divenuta efficace e in questa sede considerata superata con conseguente ripristino della destinazione urbanistica previgente di zona E6;

- introduzione di una nuova "zona G3 per servizi ed attrezzature sportive di livello comunale" nell'area sita nel capoluogo in corrispondenza del Laghetto delle More, identificata catastalmente al foglio 56 particelle 231, 232 e 233, oggi classificata dal vigente PRG come "zona E6 Agricola di particolare interesse paesaggistico-ambientale", di proprietà dell'Amministrazione Comunale, come presa d'atto di un uso legato ad attività sportive e ricreative (pesca sportiva) e della presenza di modesti edifici pubblici esistenti legati all'esercizio di tali attività, mai rappresentati nella cartografia di PRG per mero errore materiale;

Considerato che la legge regionale Emilia Romagna 10 gennaio 2000, n. 1 NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA:

- riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone;
- detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato;
- definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento;
- definisce i nidi d'infanzia come servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa;
- stabilisce che al fine di garantire, anche nei luoghi di lavoro, risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:
 - a) servizi domiciliari, che privilegiano il rapporto personalizzato di piccolo gruppo;
 - b) servizi integrativi, che prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, per l'accoglienza di bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti;
 - c) servizi sperimentali, per far fronte a emergenti bisogni o in particolari situazioni sociali e territoriali;
- precisa che fanno parte del sistema integrato dell'offerta di cui all'articolo 4 le iniziative autonome delle famiglie disponibili a stare in rete con i servizi di cui alla presente legge, anche tramite il coinvolgimento del coordinatore pedagogico;
- Stabilisce inoltre che:
 - i nidi d'infanzia e i servizi educativi in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale;
 - la Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi all'infanzia, per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi, in particolare quelli in zona montana, per l'utilizzo degli asili nido e che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura. Di tali azioni e programmi sarà tenuto conto nelle linee d'indirizzo e nei criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse;
 - la Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali;
 - la Regione e gli enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia;

- la Regione e gli enti locali promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze;
- prevede che servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
 - a) dai Comuni, anche in forma associata;
 - b) da altri soggetti pubblici;
 - c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
 - d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
 - e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento;

Considerato:

- che rientra tra gli obiettivi e le esigenze di interesse generale incrementare sul territorio la presenza di servizi educativi per la prima infanzia anche a gestione privata a supporto delle strutture pubbliche dell'Amministrazione Comunale;
- che in tal senso era stata introdotta con la Variante specifica 3-2011 la previsione di una zona destinata alla realizzazione di una nuova struttura di Asilo Nido sviluppata da privati;
- che tale soluzione non appare più percorribile e i soggetti privati hanno manifestato interesse a proporre tali interventi in edifici esistenti del tessuto urbanizzato, potendo peraltro fruire di contributi regionali anche ai sensi della L.R. 1/2000;
- che tale Variante Specifica si rende pertanto necessaria per apportare modifiche che prendano atto di situazioni urbanistiche consolidate e assicurino l'attuazione delle nuove previsioni di interesse generale in tempi brevi;
- che in particolare la Variante Specifica prevede:
 - l'integrazione del comma 3 dell'art. 13 delle NTA "Zone urbane a prevalente funzione residenziale (Criteri generali di intervento)" per consentire l'uso 2.1 nelle zone B2 e B3 limitatamente all'insediamento di attività di "Asilo nido" a gestione privata, per disciplinare specifiche prescrizioni e dotazioni territoriali;
 - eliminazione della previsione introdotta con la variante specifica al PRG n. 3/2011 di una "zona G1 per servizi comunali e di quartiere", allo stato attuale non divenuta efficace e in questa sede considerata superata, con conseguente ripristino della destinazione urbanistica previgente "Zona E6 agricola di particolare interesse paesaggistico-ambientale", con modifica cartografica della tav. 8.4 del PRG vigente;

Considerato inoltre che si rende necessario effettuare una la perimetrazione di una "zona G3 per servizi ed attrezzature sportive di livello comunale" nell'area sita nel capoluogo in corrispondenza del Laghetto delle More di proprietà dell'Amministrazione Comunale, come presa d'atto di un uso legato ad attività sportive e ricreative (pesca sportiva) e della presenza di modesti edifici pubblici esistenti legati all'esercizio di tali attività (realizzati in epoca antecedente alla perimetrazione di una frana quiescente effettuata in sede di redazione del Quadro Conoscitivo del PTCP 2009), mai rappresentati nella cartografia di PRG, con modifica cartografica della tav. 8.4 del PRG vigente e introduzione del nuovo comma 7 all'art. 15.4 delle NTA vigenti per disciplinare la SC assegnata, oltre a specifiche prescrizioni e dotazioni territoriali;

Atteso che tale formalizzazione potrà consentire in futuro eventuali adeguamenti o miglioramenti delle strutture esistenti ai fini della sicurezza e dell'inserimento nel contesto ambientale, nonché la dotazione dei necessari standard urbanistici;

Considerato infine:

- che la Variante, per i suoi contenuti, rientra fra quelle elencate all'art. 15 comma della LR 47/78 e ss.mm.ii e pertanto consentita dall'art. 41, secondo comma, lett. b), della Legge Regionale n. 20/2000 e successive modifiche;
- che viene individuata con il numero progressivo n. 1/2015;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 24/11/2015

- che per la Variante in parola si ritiene applicabile l'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "Verifica di assoggettabilità", in quanto non vengono introdotte modifiche significative rispetto alle previsioni progettuali del PRG;
- che pertanto la presente Variante, visti i suoi contenuti, non è obbligatoriamente sottoposta a V.A.S., ma solo a procedimento di verifica di assoggettabilità (art. 6/3° comma e art. 12 del D.Lgs 152/2006) di competenza della Provincia di Modena;

Visti i seguenti gli elaborati tecnici e normativi redatti da OIKOS Ricerche srl, assunti agli atti con prot. n. 11257 del 21/11/2015:

- Relazione Illustrativa
- Stralci Cartografici (Tavola di PRG n.8.4 "Viabilità e zonizzazione" – stato di fatto scala 1:5.000 e stato di progetto scala 1:5.000);
- Modifiche alle Norme Tecniche di attuazione;
- Scheda dei vincoli;
- Rapporto Preliminare Ambientale per la verifica di assoggettabilità VAS;

Vista la "Valutazione ei livelli di campo elettrico e induzione magnetica a 50 hz presso impianto in via Lago delle More nel Comune di Serramazzoni" pervenuta da Arpa in data 11/02/2001 con prot. n. 1466, posta agli atti del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata;

Preso atto che ai sensi delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 41, comma 2, lett. b), della L.R. 24.3.2000 n.20 e s.m.i., fino alla approvazione del PSC, del RUE, e del POC possono essere adottate ed approvate le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art.15 della L.R. 7.12.1978 n.47 e s.m.;

Ritenuto di dover procedere ad adottare la Variante specifica sopra citata ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. b) della LR n.20 dei 24.03.2000, che rimanda all'art. 15 della L.R. 47/1978;

Visto l'Art. 38 comma 2 TUEL n. 267 del 2000;

Visto l'Art. 42 comma 1 del Reg. Com.le;

Richiamato l'art. 42 della L. 267/2000 "Ordinamento degli EE.LL.";

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata, in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;

Visto che ai sensi dell'art. 49 del medesima D. Lgs 267/2000 il Responsabile del Settore Affari Finanziari non ha espresso alcun parere sulla regolarità contabile della proposta in oggetto in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria;

Si passa quindi alla votazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 9

Voti favorevoli n. 09 (Rubbiani Roberto, Meriadri Fabio, Convenuti Andrea, Gianaroli Simone Gabriele, Forni Paola, Venturelli Maria Chiara, Cipriano Marzia, Giovannini Valter e Marzani Francesca)

Visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di adottare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 2 lett. b) della L.R. 20/2000 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e s.m.i., con le procedure ivi indicate, la Variante specifica al vigente P.R.G. n. 1/2015, composta dagli elaborati tecnici e normativi che vengono di seguito elencati e posti agli atti della presente deliberazione:
 - Relazione Illustrativa
 - Stralci Cartografici (Tavola di PRG n.8.4 "Viabilità e zonizzazione" – stato di fatto scala 1:5.000 e stato di progetto scala 1:5.000);
 - Modifiche alle Norme Tecniche di attuazione;
 - Scheda dei vincoli;
 - Rapporto Preliminare Ambientale per la verifica di assoggettabilità VAS;
2. di dare atto che contestualmente, con la presente Variante, viene eliminata la localizzazione della zona G1 per servizi comunali e di quartiere destinati all'attività di Asilo Nido prevista in località Casa Giacomone in forza della Variante specifica al PRG n. 3/2011, in quanto detta variante, approvata con deliberazione di C.C. n. 59 del 21/12/2011, per mancanza di pubblicazione al BUR non è mai divenuta efficace e in questa sede si considera superata per carenza di interesse sopravvenuto;
3. di precisare che la rappresentazione grafica della adottanda variante è stata effettuata sulle tavole della Variante Specifica al PRG n. 2-2010 (integrata in questa sede con i contenuti della cartografia in adozione relativa alla sola Variante specifica al PRG n. 3/2011) in quanto ultima variante allo strumento urbanistico oggetto di coordinamento grafico successivo alla approvazione e che, essendo suddetta variante ora superata dalla vigente variante n. 2-2011, tali tavole non sono ritenute utili per altre letture;
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica affinché provveda a tutti gli adempimenti (pubblicazione, deposito, comunicazioni, trasmissioni, ecc.) previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 21 e 15 – comma 5°, della L.R. n.47/78 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente;
5. di pubblicare sul sito del Comune - Sezione Trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 le seguenti informazioni;
6. di dare atto che a decorrere dalla data di adozione dello strumento di pianificazione sono applicate le misure di salvaguardia secondo la disciplina dell'art. 12 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
7. di assicurare l'integrazione ed il coordinamento degli strumenti urbanistici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta l'urgenza di procedere;

Con successiva, separata votazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 9

Voti favorevoli n. 09 (Rubbiani Roberto, Meriadri Fabio, Convenuti Andrea, Gianaroli Simone Gabriele, Forni Paola, Venturelli Maria Chiara, Cipriano Marzia, Giovannini Valter e Marzani Francesca);

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 24/11/2015

Visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 24/11/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO DR. RUBBIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **04/12/2015** al **19/12/2015**, come previsto dall'art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e ai sensi dell'art.124 1° comma T.U. D.Lgs.267/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Serramazzoni ,li 04/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, li 04/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

E' stata pubblicata nei termini sopraindicati ed è divenuta esecutiva il 15/12/2015, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Addi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

È copia conforme all'originale.

Serramazzoni, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

COMUNE DI SERRAMAZZONI

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta **41** del **17/11/2015**

Numero Delibera **36** del **24/11/2015**

Settore/Servizio: **SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA**

OGGETTO

ADOZIONE DELLA VARIANTE SPECIFICA AL PRG N. 1/2015, AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, LETT. B DELLA L.R 20/2000 (ART. 15 DELLA L.R. 47/1978).

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data **21/11/2015**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. GALLI RITA
